

Reg. (CEE) 31 marzo 1992, n. 900/92 (1)

Regolamento del Consiglio

che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (2).

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/90 (1) ha fissato le misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

considerando che i tipi di diversione subiscono rapidi cambiamenti e che si ritiene, a livello internazionale, che le procedure dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in seguito denominata « convenzione delle Nazioni Unite », debbano essere potenziate al fine di contrastare efficacemente la diversione delle sostanze chimiche;

considerando che la Commissione e sette Stati membri hanno partecipato ai lavori della Task Force Azione chimica istituita dal vertice economico di Houston (G-7) il 10 luglio 1990 nell'intento di definire procedure efficaci volte a scoraggiare la diversione dei precursori e delle sostanze chimiche essenziali verso la fabbricazione illecita di stupefacenti; che nel corso di questi lavori è stato garantito il massimo coordinamento comunitario e sono stati consultati i rappresentanti del commercio e dell'industria;

considerando che la relazione finale della Task Force è stata approvata dal vertice economico di Londra (G-7) il 15 luglio 1991;

considerando che detta relazione finale considera la convenzione delle Nazioni Unite lo strumento di base della cooperazione internazionale nella lotta alla diversione delle sostanze chimiche e contiene una serie di raccomandazioni intese a rafforzare le misure nazionali e internazionali sulla base di detta convenzione;

considerando che alcune raccomandazioni della Task Force hanno per oggetto misure che non sono contemplate dal regolamento (CEE) n. 3677/90 e che riguardano in particolare talune condizioni concernenti l'esportazione di sostanze chimiche, l'ampliamento dell'elenco delle sostanze soggette a controllo internazionale e un nuovo sistema di classificazione di queste sostanze in tre categorie corrispondenti a misure di controllo adeguate alla natura dei prodotti in questione; che le sostanze della categoria 3 in particolare, le quali sono oggetto di un ampio commercio lecito, dovrebbero essere soggette a misure di autorizzazione all'esportazione solo se destinate ad alcuni paesi sensibili, allo scopo di non aumentare inutilmente l'onere dei controlli; che, inoltre, la relazione raccomanda il rafforzamento della cooperazione internazionale mediante la conclusione di accordi bilaterali in particolare tra regioni esportatrici e regioni importatrici di sostanze chimiche classificate;

considerando che è importante che la Comunità, avendo partecipato attivamente ai lavori della Task Force, attui le raccomandazioni approvate e contribuisca per quanto possibile alla cooperazione internazionale in questo settore;

considerando che in virtù della convenzione delle Nazioni Unite, le modifiche delle tabelle I e II dell'allegato, sono proposte alla commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3677/90 è modificato nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f) è sostituito dal testo seguente:

« f) "destinatario finale": persona fisica o giuridica alla quale vengono consegnate nel paese di destinazione le sostanze classificate. Tale persona può essere diversa dall'utilizzatore finale; ».
L'ex lettera f) diventa la lettera g).

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo e terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - il quantitativo e il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo e il peso del miscuglio nonché il quantitativo e il peso o la percentuale della o delle sostanze menzionate nell'allegato contenute nel miscuglio,
- il nome e l'indirizzo dell'esportatore, dell'importatore, del distributore e, in conformità degli articoli 4, 5 e 5 bis, del destinatario finale. »

3) Il testo dell'articolo 2, punto 4) è sostituito dal testo seguente:

« 4) I documenti ed i registri di cui ai punti 1) e 3) sono conservati per un periodo di tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1), e vengono messi immediatamente a disposizione delle autorità competenti, su loro richiesta, per un eventuale controllo. »

4) È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 2 bis

Licenza e registrazione degli operatori

1. Gli operatori, eccetto gli spedizionieri doganali, i depositari e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, operanti nei settori dell'importazione, esportazione o transito di sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato, devono essere titolari di una licenza rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti per potere esercitare la propria attività. Nel valutare se rilasciare la licenza, l'autorità competente prende in considerazione la competenza e l'integrità del richiedente.

La licenza può essere sospesa o ritirata dalle autorità competenti se esistono fondati motivi per ritenere che il titolare non sia più degno di esserne il titolare o che non siano più soddisfatte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

2. Gli operatori, eccetto gli spedizionieri doganali, i depositari e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, operanti nei settori dell'importazione, esportazione o transito di sostanze classificate figuranti nella categoria 2 o nel settore dell'esportazione di sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato sono tenuti a dichiarare ed a aggiornare presso le autorità competenti gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o a partire da cui le commercializzano.

Tuttavia questo obbligo non riguarda gli operatori nei settori dell'esportazione di piccoli quantitativi di sostanze classificate figuranti nella categoria 3 o dell'esportazione di miscugli contenenti sostanze classificate figuranti nella categoria 3, identificati a tale scopo.

3. Gli Stati membri stabiliscono la procedura per il rilascio delle licenze compresa l'eventuale esigenza di condizioni specifiche cui possono essere soggette, come la fissazione della durata di validità e la riscossione di un diritto per il loro rilascio. »

5) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

Cooperazione

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per realizzare una stretta collaborazione tra le autorità competenti e gli operatori affinché questi ultimi:

- notifichino immediatamente alle autorità competenti tutte le circostanze, quali ordinativi e transazioni insoliti di sostanze classificate, che indichino la possibilità che le sostanze in questione, destinate all'importazione, all'esportazione o al transito costituiscano oggetto di diversione per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope,
- forniscano alle autorità competenti le informazioni di carattere globale che dette autorità possono loro richiedere in merito alle loro operazioni di esportazione delle sostanze classificate. »

6) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

Autorizzazione di esportazione

Sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato

1. L'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione di esportazione rilasciata, per ciascuna operazione, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione di esportazione in conformità delle disposizioni in vigore.

2. Le richieste di autorizzazione di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni seguenti:

- nome e indirizzo dell'esportatore e dell'importatore nel paese terzo e nome e indirizzo di altri eventuali operatori che prendono parte alle operazioni di esportazione o alla spedizione, nonché del destinatario finale,
- nome della sostanza classificata, come indicato nella categoria 1 dell'allegato,
- quantitativo e peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, quantitativo e peso del miscuglio nonché quantitativo e peso o percentuale della o delle sostanze menzionate nell'allegato contenute nel miscuglio,
- dati relativi al trasporto, in particolare la data prevista di invio, il modo di trasporto, la designazione dell'ufficio doganale presso cui deve essere presentata la dichiarazione in dogana e, nella misura in cui tali dati siano disponibili in questa fase, l'identificazione del mezzo di trasporto, l'itinerario, il previsto punto di uscita dal territorio doganale della Comunità e quello di entrata nel paese importatore.

Nei casi di cui al paragrafo 10, alla richiesta deve essere allegata una copia dell'autorizzazione di importazione rilasciata dal paese di destinazione.

3. La decisione in merito alla richiesta in oggetto è presa entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il fascicolo è ritenuto ultimato dall'autorità competente. Tale termine è prorogato qualora, nei casi di cui al paragrafo 10, le autorità debbano compiere ulteriori indagini per accertarsi che l'importazione delle sostanze sia stata debitamente autorizzata.

4. Fatta salva l'eventuale attuazione di misure tecniche di tipo repressivo, l'autorizzazione di esportazione di cui al paragrafo 1 è rifiutata qualora:

- a) esistano ragionevoli motivi di sospetto che le informazioni fornite in ottemperanza agli obblighi di cui al paragrafo 2 siano false o inesatte;
- b) nei casi di cui al paragrafo 10, sia dimostrato che l'importazione delle sostanze classificate non è stata debitamente autorizzata dalle autorità competenti del paese di destinazione;
- c) esistano ragionevoli motivi di sospetto che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

5. Qualora nella richiesta di cui al paragrafo 2 non siano state fornite le informazioni sull'itinerario e sul mezzo di trasporto, l'autorizzazione di esportazione precisa che l'operatore deve comunicare tali informazioni alle dogane o a un'altra autorità competente, presso il punto di uscita dal territorio doganale della Comunità, prima che abbia effettivamente inizio la spedizione. In tal caso l'autorizzazione di esportazione deve essere corredata, al momento del rilascio, di annotazioni al riguardo.

6. In ogni caso, l'autorizzazione di esportazione deve essere presentata alle autorità doganali per essere esaminata al momento del deposito della dichiarazione di esportazione in dogana.

Un esemplare dell'autorizzazione accompagna inoltre la spedizione fino all'ufficio doganale presso il punto di uscita delle sostanze classificate dal territorio doganale della Comunità. Tale ufficio completa, se del caso, l'autorizzazione, aggiungendo le informazioni di cui al paragrafo 5 e qualsiasi altra informazione giudicata necessaria ed appone la propria stampigliatura sulla copia dell'autorizzazione prima di restituirla all'autorità che l'ha rilasciata.

7. Il rilascio di un'autorizzazione di esportazione non esonera il titolare dalla responsabilità amministrativa o di altro genere.

8. L'autorizzazione di esportazione può essere sospesa o revocata dalle autorità competenti qualora vi siano fondati motivi per ritenere che possa verificarsi una diversione delle sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

9. Per quanto riguarda le richieste di notifica anteriori all'esportazione, inviate alla Comunità da un paese terzo a norma dell'articolo 12, paragrafo 10 della convenzione delle Nazioni Unite:

- a) la Commissione comunica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri le richieste di questo tipo ricevute;
- b) le autorità competenti dello Stato membro interessato, prima di qualsivoglia esportazione di sostanze classificate verso il paese richiedente, forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti di tale paese. Copia della risposta è trasmessa alla Commissione che la comunica agli altri Stati membri;
- c) l'autorità che fornisce tali informazioni chiede che l'autorità del paese terzo che la riceve assicuri la natura riservata di qualsiasi segreto economico, industriale, commerciale o professionale o di procedimento commerciale ivi contenuto.

10. Nell'ipotesi di un accordo tra la Comunità e un paese terzo, in virtù del quale non sono autorizzate le esportazioni in questo paese, a meno che le autorità competenti del paese stesso non abbiano rilasciato un'autorizzazione di importazione per le sostanze in questione:

- a) la Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati membri il nome e l'indirizzo dell'autorità competente del paese terzo nonché qualsiasi informazione di carattere operativo ottenuta da tale paese;
- b) le autorità competenti degli Stati membri si accertano che ogni importazione sia stata debitamente autorizzata chiedendo, se del caso, conferma alle autorità di cui alla lettera a). »

7) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 5

Condizioni specifiche per l'esportazione

Sostanze classificate figuranti nella categoria 2

dell'allegato

1. L'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 2 dell'allegato è subordinata all'autorizzazione rilasciata, in conformità dei paragrafi 2 e 3, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione di esportazione in dogana in conformità delle disposizioni in vigore.

2. Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette, mutatis mutandis, alle disposizioni dell'articolo 4, quando si constati che sono destinate, direttamente o indirettamente, a un paese terzo che si riconosce essere coinvolto nella fabbricazione illecita degli stupefacenti o delle sostanze psicotrope a partire dalle precitate sostanze classificate. Il suddetto riconoscimento può aver luogo in particolare sulla base della richiesta circostanziata presentata alla Commissione dal paese terzo in questione.

Le disposizioni dell'articolo 4 sono applicabili anche in tutti i casi in cui un'autorizzazione individuale aperta non possa essere rilasciata ai sensi del paragrafo 3.

3. In tutti gli altri casi, l'esportazione di sostanze classificate figuranti nella categoria 2 può, su richiesta degli operatori interessati, essere autorizzata globalmente mediante il rilascio di un'autorizzazione individuale aperta. Per deciderne il rilascio, si considerano la competenza e l'integrità del richiedente nonché la natura, il volume e la struttura della sua attività per quanto riguarda dette sostanze. In tali casi, il titolare dell'autorizzazione deve menzionare nella dichiarazione di esportazione in dogana un riferimento all'autorizzazione.

Il titolare di tale autorizzazione presenta relazioni di carattere globale, nella forma stabilita dall'autorità competente, sulle esportazioni effettuate in base all'autorizzazione.

L'autorizzazione individuale aperta può essere sospesa o revocata se esistono fondati motivi per ritenere che il titolare non sia più in possesso dei requisiti di idoneità e rispettabilità necessari per essere titolare dell'autorizzazione o che non siano più soddisfatte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio. ».

8) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Condizioni specifiche per l'esportazione

Sostanze classificate figuranti nella categoria 3

dell'allegato

1. In tutti i casi in cui l'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato è destinata, direttamente o indirettamente, ad un paese terzo:

a) con cui la Comunità abbia concluso un accordo secondo cui l'esportazione dalla Comunità in detto paese può essere autorizzata solo a condizione che le autorità competenti del paese abbiano rilasciato un'autorizzazione di importazione per la spedizione in questione, o

b) che sia stato riconosciuto come un paese coinvolto nella fabbricazione illecita di eroina o di cocaina nel suo territorio o quale paese sensibile per quanto riguarda la possibile diversione di dette sostanze detta esportazione è subordinata all'autorizzazione rilasciata, in conformità dei paragrafi 2 e 3, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione di esportazione in dogana in conformità delle disposizioni in vigore.

2. Le disposizioni dell'articolo 4 sono applicabili mutatis mutandis alle esportazioni delle sostanze di cui al paragrafo 1 in tutti i casi in cui accordi specifici conclusi con i paesi interessati prevedano il rilascio di autorizzazione di esportazione per ogni operazione. Le stesse norme sono applicabili anche qualora un'autorizzazione individuale aperta non possa essere rilasciata in applicazione del paragrafo 3.

3. Se le circostanze lo giustificano, l'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato può essere autorizzata globalmente con il rilascio di un'autorizzazione individuale aperta. La decisione di rilasciare, sospendere o revocare tali autorizzazioni viene presa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, mutatis mutandis.

Inoltre il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, a fini di controllo, all'obbligo per il titolare di tenere a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro esportatore, se del caso e per ogni esportazione, l'autorizzazione di importazione rilasciata dalle autorità del paese terzo. In caso di dubbi le autorità competenti dello Stato membro di esportazione possono contattare le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione d'importazione. »

9) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 6

Poteri delle autorità competenti

1. Per garantire la corretta applicazione degli articoli 2, 4, 5 e 5 bis, gli Stati membri adottano, in conformità del proprio ordinamento, i provvedimenti necessari per consentire alle autorità competenti:

a) di ottenere informazioni su qualsiasi ordinativo o transazione di sostanze classificate;

b) di avere accesso ai locali commerciali degli operatori per raccogliere prove di irregolarità.

2. Fatte salve le misure previste agli articoli 4, 5 e 5 bis ed al presente articolo, paragrafo 1, le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono vietare l'introduzione di sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità, o la loro uscita da tale territorio, se esistono fondati motivi per sospettare che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

3. Per prevenire i rischi specifici di diversione in zone franche, nonché in altre aree sensibili, come i depositi doganali, gli Stati membri accertano che i controlli effettuati sulle attività svolte in queste aree siano efficaci in ciascuna fase delle operazioni e altrettanto rigorosi quanto quelli svolti in altre parti del territorio doganale. »

10) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 10

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento sollevate dal proprio presidente di sua iniziativa o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al secondo comma.

3. La procedura di cui al paragrafo 2 è applicabile in particolare per:

a) la determinazione dei quantitativi delle sostanze classificate figuranti nell'identificazione dei miscugli contenenti sostanze classificate figuranti nella categoria 3, conformemente all'articolo 2 bis, paragrafo 2, secondo comma;

b) l'identificazione dei paesi e delle sostanze, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2;

c) l'adozione delle condizioni per l'autorizzazione di esportazione, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera b), in assenza di accordi con il paese terzo in questione;

d) l'adozione del modello di formulario di autorizzazione di esportazione di cui all'articolo 4 nonché delle modalità di utilizzazione dello stesso e di quelle relative all'attuazione del sistema di autorizzazioni individuali aperte di cui agli articoli 5 e 5 bis;

e) l'emendamento dell'allegato del presente regolamento qualora gli allegati della convenzione delle Nazioni Unite risultino essi stessi modificati. »

11) È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 11 bis

La Commissione è autorizzata a prendere posizione a nome della Comunità a favore delle modifiche delle tabelle I e II dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite conformi all'allegato del presente regolamento. »

12) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

« ALLEGATO

Sostanza Denominazione NC (se diversa) Codice NC CATEGORIA 1 - Efedrina 2939 40 10 - Ergometrina 2939 60 10 - Ergotamina 2939 60 30 - Acido lisergico 2939 60 50 - 1-Fenil-2-propanone Fenilacetone 2914 30 10 - Pseudoefedrina 2939 40 30 - Acido N-acetilantrenilico Acido 2-acetamidobenzoico 2924 29 50 - 3,4-Metilenodiosifenil 2-propanone 2932 90 77

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

Sostanze Denominazione NC (se diversa) Codice NC CATEGORIA 2 - Anidride acetica 2915 24 00 - Acido antranilico ex 2922 49 90 - Acido fenilacetico 2916 33 00 - Piperidina 2933 39 30 - Isosafrolo (cis + trans) 2932 90 73 - Piperonale 2932 90 75 - Safrolo 2932 90 71 I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali. CATEGORIA 3 - Acetone 2914 11 00 - Etere etilico Ossido di dietile 2909 11 00 - Metiletilchetone (MEK) Butanone 2914 12 00 - Toluene 2902 30 10/90 - Permanganato di potassio 2841 60 10 - Acido solforico 2807 00 10 - Acido cloridrico Cloruro di idrogeno 2806 10 00 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993, tranne l'articolo 1, punto 11) il quale è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Vitor MARTINS

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 10 aprile 1992, n. L 96. Entrato in vigore il 13 aprile 1992.

(2) Il testo del presente regolamento è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 3677/90.